



STATUTO IN VIGORE AL 27/11/2007  
 COD. FISC. N° 91005150452

Via Fossone Alto 7/d c/o Ennio Biggi 54033 CARRARA Sito [www.clubfotograficoapuano.ms.it](http://www.clubfotograficoapuano.ms.it)  
 e-mail: [biggi@clubfotograficoapuano.ms.it](mailto:biggi@clubfotograficoapuano.ms.it)

## CAPITOLO I° “ SCOPI E SEDE”

Art. 1 - Il CLUB FOTOGRAFICO APUANO, costituito e Fondato il 16 dicembre 1972, con data di inizio attività l'1/1/1973 a Carrara (in seguito verrà denominato C.F.A.); intende promuovere il sano e proficuo impegno dei Fotoamatori, con iniziative dirette a sviluppare la loro capacità nell'arte Fotografica ed approfondire la loro cultura in materia; **è una Associazione non Riconosciuta (art. 36 c.c.) e NON HA SCOPO DI LUCRO.**

Art. 2 - Il C.F.A. ha sede legale presso la residenza del Presidente in carica; le riunioni istituzionali potranno essere effettuate anche in altra Sede, sempre comunque nel territorio del Comune di Carrara.

Art. 3 - Per il raggiungimento degli scopi sociali del C.F.A. vengono utilizzate le attrezzature e gli impianti di proprietà e le entrate provenienti da:

- a) Quote Sociali
- b) Contributi vari.

La durata dell'Associazione C.F.A. è illimitata; in caso di scioglimento del C.F.A. le eventuali attività patrimoniali saranno devolute a favore di Enti o Istituti che perseguano finalità di incremento e sviluppo della Fotografia Amatoriale.

Art. 4 - L'Esercizio Sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Art. 5 - Il C.F.A. è un'Associazione apolitica e apartitica alla quale possono far parte, senza distinzione di razza, di sesso, di età di idee politiche e religiose, di ceti tutti coloro che, in qualsiasi modo, sono interessati alla fotografia.

Art. 6 - Il C.F.A. ha lo scopo di incentivare scambi culturali e gemellaggi con gruppi Italiani e Stranieri

Art. 7 - Il C.F.A. collabora con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive ad altre Associazioni che perseguano scopi e finalità affini; può aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi

## CAPITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE

Art. 8

Gli Organi Sociali del C.F.A. sono:

- a) L'Assemblea generale dei Soci (ordinaria e straordinaria)
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea generale dei Soci è il Massimo organo deliberativo del C.F.A. è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie del C.F.A. solo i Soci in regola con il versamento della quota annua. I Soci non potranno farsi rappresentare per delega.

## CAPITOLO III L'ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci viene convocata una volta all'anno, la sua convocazione é di pubblica ragione almeno 10 gg. prima, mediante comunicazione dell'Ordine del Giorno.

Art. 10 - Possono essere convocate Assemblee Straordinarie su richiesta della maggioranza dei Soci (la metà più uno), in regola con il pagamento delle quote e previo deposito , presso la Segreteria, degli argomenti da essere iscritti all'ordine del giorno entro 30 gg. dalla convocazione.

Art. 11 - Possono essere soci tutte le persone che ne facciano domanda scritta al Presidente, con successiva approvazione del Consiglio Direttivo. Il giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà.





Art. 12 - Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) deliberare sul rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo
- c) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto del Consiglio Direttivo.

Art. 13 -

- a) I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali il C.F.A. aderisce.
- b) Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito.
- c) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.
- d) Intrasmissibilità della quota associative e non rivalutabilità della stessa.

Art. 14 - I Soci cessano di appartenere al C.F.A.:

- a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata (anche raccomandata a mano) od altro mezzo idoneo.
- b) Per morosità. Il Socio che non provvederà al pagamento della quota associative entro 15 gg. dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dal C.F.A.
- c) Per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dal C.F.A., o che, con la sua condotta costruisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio; la delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può essere più riproposto.

Art. 15 - Sono ammessi ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali da accertarsi almeno 15 gg. prima della data fissata per l'Assemblea. Le quote dovranno essere versate annualmente nel periodo 1/12 - 31/12 di ogni anno precedente l'anno Sociale successivo.

Art. 16 - La quota sarà stabilita annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 17 - Per una più fattiva e diretta partecipazione alla vita Sociale, i Soci, alle riunioni Assembleari, non potranno farsi rappresentare per delega.

Art. 18 - Sarà dichiarata valida l'Assemblea in prima convocazione quando i presenti siano almeno la metà più uno del numero dei Soci in regola. Un'ora dopo la prima convocazione, non ritenuta valida per la mancata maggioranza dei Soci, l'Assemblea sarà valida in seconda convocazione con qualunque numero dei Soci presenti.

Art. 19 - Lo Statuto potrà essere emendato dall'Assemblea, mediante proposta di modifica da inserire nell'ordine del giorno. La proposta di modifica deve ottenere almeno i 4/5 dei voti validi presenti.

Art. 20 - Il Presidente ed il Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano i Soci maggiorenni riuniti in assemblea, senza possibilità di deleghe, è composta da 7 membri e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Tuttavia il numero dei suoi componenti dovrà essere rapportato al numero degli associati aventi diritto al voto nella misura massima di 1/3. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri.

Art. 22 - Qualora nell'arco dell'anno sociale si renda vacante un posto (o più) nel Consiglio Direttivo, per dimissioni od altri motivi, i Soci provvederanno a convocare l'Assemblea Straordinaria per il reintegro delle cariche vacanti.





Art. 23 - Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentate, firma la corrispondenza e gli atti che impegnino comunque il C.F.A. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono tutte attribuite al Vice Presidente e, in caso di assenza di questi, al consigliere con più anzianità di iscrizione al C.F.A., ma limitatamente alla gestione ordinaria. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento del C.F.A. sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C.C.

#### CAPITOLO IV LE RIUNIONI PERIODICHE SOCIALI.

Art. 25 - Le riunioni, che si svolgeranno almeno ogni 15 gg., vengono stabilite dal Presidente, dal Segretario o dal C.D. i quali provvederanno ad informare i Soci mediante lettera o altra via di informazione degli argomenti che dovranno essere trattati.

Art. 26 - Scopo delle Riunioni –  
Le riunioni hanno lo scopo principale di allargare la conoscenza della Fotografia, mediante discussione e dibattiti, nonché stimolare la partecipazione alla vita sociale.

Art. 27 - I casi non previsti dal presente Statuto sono regolati dalle deliberazioni Assembleari o quantomeno dalle decisioni del Presidente da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci e comunque si rinvia alle norme del Codice Civile.

STATUTO APPROVATO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27/11/2007 CHE SOSTITUISCE IL PRIMO APPROVATO IN SEDE DI COSTITUZIONE 16/12/1972, IL SUCCESSIVO DEL 6/12/1985.

